



ISTITUTO COMPRENSIVO
“ALDO MORO”
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno – 81020
0823 330840 - ceic870009@istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALDO MORO"-SAN FELICE A CANCELLO
Prot. 0004667 del 01/09/2026
VII (Uscita)

Al personale docente della scuola a tempo determinato
Al personale ATA a tempo determinato

Al Direttore S.G.A
All sito web

Oggetto: INFORMATIVA su fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per docenti e personale ATA a tempo determinato.

Con la presente si fornisce informativa circa la fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato con contratto al 30 Giugno o fino al termine delle lezioni o al 3/08/2026 del personale ATA con contratto a tempo determinato.

La fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1 comma 54 della legge 228/2012, che ha previsto, per il personale docente " ... la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative...". La materia è regolamentata inoltre dall'art. 35 CCNL 2019/2021 che richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Per il personale docente con contratto a T.D. con supplenza breve, fino al 30 giugno 2026, o fino al termine delle lezioni, o al 31 agosto 2026 le ferie maturate nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro dovranno essere fruiti, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto e durante i periodi di sospensione delle attività (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e sospensioni deliberate dagli OO.CC., eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, escludendo i periodi di scrutini, esami di stato e attività valutative) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 Giugno / 31 Agosto.

Verranno detratti dalle ferie maturate i giorni già fruiti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Tanto permesso, si invita pertanto il personale docente interessato a produrre istanza di ferie per tutti i periodi di sospensione attività didattiche. In mancanza di tale richiesta formale di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni il dipendente sarà collocato automaticamente in ferie.

Relativamente al personale ATA con contratto a T.D., invece, sarà cura del lavoratore richiedere alla DSGA la fruizione delle ferie preferibilmente in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche e comunque entro la data di conclusione del servizio, salvo differenti esigenze notificate dall'istituzione scolastica.

Tanto per opportuna informazione al lavoratore, considerando con la presente espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Enza De Lucia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993